



**GIUNTA REGIONALE**

**DISEGNO DI LEGGE REGIONALE**

**MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PERCORSI NORMATIVI E  
AMMINISTRATIVI**

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 27 settembre 2019

## RELAZIONE

Sigg Consiglieri,

con la proposta in esame si procede alla definizione di un percorso di razionalizzazione e costante monitoraggio dell'ordinamento giuridico regionale attraverso la costituzione e l'implementazione di specifici istituti di semplificazione.

Nel merito delle singole disposizioni:

Art. 1: il presente articolo intende agire sull'ordinamento normativo regionale vigente, ai fini della razionalizzazione e del controllo delle fonti effettive, attraverso una produzione controllata che promuova un saldo almeno a pareggio delle leggi regionali vigenti, provvedendo ad abrogare o sostituire almeno una legge esistente con l'emanazione di una nuova ed incentivare, al contempo, la produzione di testi unici. Con tali raccolte normative su determinati e specifici settori di materia, si sostituisce e si coordina una molteplicità di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, possono creare all'interprete scarsa chiarezza di applicazione (casi esemplificati quali: leggi susseguitesi nel tempo che modificano altre leggi, e/o introducono nuove norme sulla materia o ancora altre leggi che si affiancano alle precedenti aggiungendovi norme, ecc.). Il testo unico ha, inoltre, il pregio di accomunare in un solo corpo testuale tutta la disciplina di una materia, evitando in tal modo ai destinatari, sia operatori che utenti, il disagio di incorrere in errori e perplessità causati dalla pluralità di norme.

A tal fine, all'interno della propria organizzazione, la Giunta istituisce una figura dirigenziale con il compito di esaminare e gestire i percorsi relativi alla semplificazione normativa. In particolare è prevista, da parte della figura sopracitata, la redazione di una relazione che certifichi se il nuovo contenuto normativo disciplini ambiti o materie già precedentemente normate. Tale relazione viene inviata, a corredo del provvedimento approvato, al Consiglio regionale per il prosieguo dell'iter.

Art. 2: si richiama il valore fondamentale e democratico della semplificazione del linguaggio normativo, richiedendo che la Giunta regionale provveda concretamente alla sua attuazione tramite l'adozione di linee guida

Art. 3: si prevede la possibilità, da parte di soggetti pubblici e privati, di presentare idonee segnalazioni su questioni relative ad atti legislativi e regolamentari della Regione nell'ottica di procedere ad una razionalizzazione dei procedimenti e dei processi per ridurre tempi e costi degli appesantimenti burocratici. Le segnalazioni sono raccolte in specifiche sezioni e verificate da un apposito Gruppo di lavoro interdirezionale, da costituirsi con provvedimento dirigenziale, che ha il compito di istruire l'iter per eventuali interventi della Giunta al fine della predisposizione di uno o più disegni di legge per dar seguito alle richieste presentate.

Art. 4: sempre nell'ottica di migliorare la propria produzione normativa e amministrativa, la Giunta deve avviare collaborazioni con il mondo produttivo, al fine di arricchire e perfezionare la conoscenza delle necessità e dei bisogni delle realtà territoriali piemontesi anche in funzione della progettazione settoriale di sua competenza. Possono essere, altresì, promossi temporanei inserimenti conoscitivi e formativi di dipendenti regionali entro singole realtà aziendali. Con successivo provvedimento la Giunta disciplina criteri e modalità di attuazione degli interventi previsti.

Art. 5: l'articolo disciplina le clausole valutative prevedendo che l'Esecutivo presenti, ogni due anni, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della

normazione e la valutazione delle politiche che fornisca informazioni relative agli aspetti prioritari della legge e della sua attuazione quali:

- a) elenco delle proposte presentate dal gruppo di lavoro al settore semplificazione della Giunta regionale e degli atti normativi e/o amministrativi abrogati;
- b) elenco dei provvedimenti normativi e amministrativi approvati e relative ricadute in termini di minori costi per cittadini ed imprese e per le pubbliche amministrazioni;
- c) numero di dipendenti che hanno richiesto la formazione volontaria presso aziende piemontesi.

Art. 6: l'intervento non comporta nuove o maggiori spese per l'Amministrazione regionale.

#### Art. 1.

(Attività legislativa ed attestazione di buona regolazione)

1. Per semplificare l'ordinamento normativo regionale ed evitare la proliferazione della produzione legislativa, ogni nuovo disegno o proposta di legge regionale deve abrogare almeno una legge già esistente salvo che abbia ad oggetto una materia estranea alla normativa regionale vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è promossa, altresì, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari distinti per settori organici di materia.
3. A tal fine, la Giunta regionale individua, all'interno della propria organizzazione, una competenza dirigenziale dedicata alla semplificazione normativa. I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, salvo quelli di natura contabile e finanziaria, sono trasmessi al Consiglio unitamente ad una relazione di tale dirigente, che attesta se il contenuto normativo disciplina ambiti o materie già precedentemente normate.

#### Art. 2.

(Semplificazione del linguaggio dei testi normativi)

1. La legislazione deve attenersi ad un linguaggio semplice e di immediata comprensione. A tal fine, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 3 e la Commissione consiliare competente, provvede ad adottare apposite linee guida.

#### Art. 3.

(Segnalazioni alla Regione Piemonte)

1. Al fine di dare concreta attuazione alla semplificazione normativa dell'ordinamento regionale attraverso la razionalizzazione dei procedimenti e dei processi volta a ridurre tempi e costi delle procedure amministrative, sul sito della Regione Piemonte è istituita una specifica sezione dedicata a ricevere segnalazioni relative ad atti legislativi e regolamentari.
2. Il Gruppo di lavoro, di cui al comma 3, provvede almeno semestralmente alla loro raccolta e valutazione, al fine di consentire alla Giunta regionale di elaborare uno o più atti normativi per dar seguito alle richieste presentate.
3. Per l'attuazione del presente articolo presso la Giunta regionale, con provvedimento dirigenziale che ne stabilisce funzioni e modalità organizzative, opera un apposito Gruppo di lavoro interdirezionale, con la partecipazione di soggetti esterni pubblici e privati.

#### Art. 4.

(Accordi per l'innovazione formativa)

1. La Giunta regionale promuove, senza alcun onere per l'Ente, specifici accordi con il mondo produttivo e del lavoro al fine di avviare fattive collaborazioni per migliorare la conoscenza delle realtà territoriali piemontesi in relazione ad interventi di progettazione normativa e amministrativa. In particolare, sono promossi temporanei inserimenti conoscitivi e formativi di dipendenti regionali entro singole realtà aziendali.
2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del comma 1.

Art. 5.  
(Clausole valutative e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1 dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di semplificazione delle procedure legislative e amministrative.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso, la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno biennale.

3. La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni:

- a) elenco degli atti normativi e/o amministrativi abrogati;
- b) elenco delle proposte presentate dal gruppo di lavoro;
- c) elenco dei provvedimenti normativi e amministrativi approvati e relative ricadute in termini di minori costi per cittadini ed imprese e per le pubbliche amministrazioni;
- d) numero di inserimenti temporanei conoscitivi e formativi effettuati dei dipendenti che hanno richiesto la formazione volontaria presso aziende piemontesi e valutazione complessiva da parte dei dipendenti e delle imprese sulle disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 6.  
(Oneri finanziari)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti del bilancio regionale.